

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1878

5833; del 16 giugno 1871, n° 260; del 19 aprile, del 30 giugno e del 22 dicembre 1872, n° 759, 865 e 1160; del 21 e del 24 dicembre 1873, n° 1731 e 1745 e del 23 dicembre 1874, n° 2284;

« 3° L'alienazione dei beni demaniali decretata con la legge del 24 novembre 1864, n° 2006 e delle obbligazioni relative;

« 4° L'alienazione dei beni demaniali avvenuta prima e dopo la promulgazione della legge del 24 novembre 1864, e indipendentemente dalla medesima;

« 5° L'esecuzione del decreto legislativo del 7 luglio 1866, n° 3036 e delle leggi del 15 agosto 1867, n° 3848; dell'11 agosto 1870, n° 5784, allegato P, e del 10 giugno 1873, n° 1402;

« 6° L'amministrazione del patrimonio devoluto al Fondo pel culto in conseguenza delle leggi indicate nel precedente articolo;

« 7° L'uso dei beni e delle rendite amministrati dagli Economati generali;

« 8° Gli effetti della vendita dei beni passati al demanio dello Stato in forza delle leggi di soppressione dei corpi morali religiosi e di conversione dei beni degli altri enti ecclesiastici, ed il valore della rendita 5 per cento iscritta in corrispettivo di costesti beni;

« 9° La negoziazione delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico create con la legge del 15 agosto 1867, n° 3848.

« 10. L'esecuzione del contratto per la Regia cointeressata dei tabacchi, approvato con la legge del 24 agosto 1868, n° 4544 e la negoziazione delle obbligazioni create con lo stesso contratto;

« 11 La negoziazione delle obbligazioni emesse in eccesso a quelle di cui ai precedenti n° 3, 9 e 10;

« 12. L'esecuzione dei contratti di concessione delle ferrovie, ed il costo di quelle costruite a spese dello Stato;

« 13. La vendita delle ferrovie dello Stato seguita per effetto della legge del 14 maggio 1865, n° 2279 ed il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia approvato con la legge del 30 giugno 1876, n° 3181, con la distinzione per queste ultime di quelle che altra volta erano state di proprietà dello Stato;

« 14. Il modo secondo il quale furono amministrate le ferrovie dello Stato, ed i benefici che se ne ritrassero, prima che fossero state vendute;

« 15. L'acquisto delle navi da guerra e le forniture d'ogni genere all'esercito ed all'armata;

« 16. La destinazione data alle decorazioni equestri dell'ex-regno delle Due Sicilie, state mandate al 1862 da Napoli al Governo centrale in Torino;

« 17. La destinazione data agli ori ed agli argenti

tolto alle chiese ed alle sopresse case religiose della Sicilia;

« 18. L'alienazione dei Buoni del Tesoro;

« 19. L'acquisto di valori o di moneta per pagamento all'estero nell'interesse dello Stato;

« 20. L'autorizzazione data, alle Banche di emissione, di operazioni di credito non consentite dagli statuti, con o senza garanzia del Governo;

« 21. Qualunque altra operazione di credito stata fatta dai ministri.

« La Commissione d'inchiesta costaterà lo stato del patrimonio dello Stato.

« Riassumerà i suoi studi in una relazione e proporrà le norme secondo le quali si potrà con un controllo efficace assicurare per l'avvenire la riscossione e l'erogazione del pubblico danaro, il maneggio dei valori pubblici e l'amministrazione dei beni dello Stato.

« La Commissione sarà composta di 15 deputati e potrà dividersi in sottocommissioni per l'adempimento degli incarichi che le vengono affidati.

« Tutti i funzionari pubblici saranno obbligati a rispondere ai quesiti che verranno fatti loro dalla Commissione parlamentare ed a rimetterle i documenti che allo scopo dell'inchiesta verranno loro domandati.

« La Commissione compirà il suo mandato e presenterà la sua relazione alla Camera entro otto mesi dal giorno della sua costituzione.

« Roma, 27 maggio 1878.

« Crispi. »

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi non c'è; quando sarà presente si fisserà il giorno in cui questa sua proposta di risoluzione dovrà essere svolta.

QUARTIERI, segretario. (Legge)

SIGNORI!— Il mandamento di Venafro faceva parte della provincia di Terra di Lavoro, nel seno della quale s'interna e naturalmente va compreso.

Nel 1861 pel decreto luogotenenziale del 17 febbraio dell'anno istesso ne venne bruscamente distaccato ed aggregato al circondario d'Isernia, provincia di Campobasso. E tutto ciò fu eseguito non solo in disprezzo dell'elemento topografico, che deve essere la prima guida negli scompartimenti territoriali, ma senza ascoltare neppure i comuni interessati.

I Consigli comunali a coro reclamarono, ed i Consigli provinciali di Terra di Lavoro e di Molise (anche Molise!) unanimi riconobbero la giustizia di quei reclami.

Il Governo promise di provvedere, ma non provvide mai.

Laonde è debito di giustizia sottoporre all'esame della Camera il seguente progetto di legge.